



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MARCHE

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 54-4/2012

UDIENZA DEL

28/01/2020 ore 16:00

N° 293/2020

PRONUNCIATA IL:

28/1/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/6/2020

Il Segretario

Massimo Caldarigi

Massimo Caldarigi

Massimo Caldarigi

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BORETTI | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PETTINARI | GIOVANNI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GALEFFI | FABIO GAETANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 544/2012
depositato il 29/05/2012

- avverso la pronuncia sentenza n. 88/2011 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributari
Provinciale di PESARO
contro:

difeso da:
PARDI AVV. ARTURO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE PESARO-URBINO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° ~~544/2012~~ ARPEF-RED.CAP. 2004

RG 544/12

Appello avverso sent. n°88/04/11 della CTP di Pesaro Urbino proposto da Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbino contro [REDACTED] avente ad oggetto avviso di accertamento n° [REDACTED] notificato il 29.11.2010 relativo ad IRPEF 2004.

Il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale civile, applicabili anche al processo tributario, le quali oggi – a seguito della legge 18/6/2009 n. 691- dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e quindi decisa in applicazione del noto principio della ragione "più liquida", principio giuridico ormai consolidato in giurisprudenza per evidenti motivi di economia processuale (v. *ex multis* Cass.ss.uu. 26242/2014).

L'avviso *de quo* trae origine da un accertamento per gli anni 2004-2005 della GdF di Città di Castello nei confronti della società [REDACTED] (di cui il ricorrente era socio al 50%) e nei cui confronti per l'anno 2004 l'Amm.ne Finanziaria aveva accertato un reddito imponibile di € 2.970.660,00 per cui aveva emesso nei confronti della stessa avviso di accertamento n° [REDACTED] divenuto definitivo per omessa impugnativa.

A seguito di segnalazione da parte ADE di Perugia, l'Ade di Pesaro emetteva nei confronti dei due soci della srl accertata, e quindi anche nei confronti del sig. [REDACTED] quale socio (al 50%) avviso di accertamento per maggiori utili percepiti extra-bilancio per un importo di € 594.132,00 pari al 50% di € 1.188.264 (ossia del 40% di € 2.970.660,00) che sarebbero dovuti essere stati dichiarati come redditi da capitale.

Avuto esito negativo il procedimento di accertamento con adesione per mancata presentazione del contribuente il quale, nonostante ritualmente convocato, era rimasto assente, l'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento di cui in epigrafe contro il quale il sig. [REDACTED] presentava rituale opposizione.

In contraddittorio delle parti, la CTP accoglieva l'opposizione del contribuente ritenendo non sussistente l'ipotesi di ristretta base societaria tale da giustificare la distribuzione di utili non contabilizzati ai soci, mancando rapporto di parentela e solidarietà familiare tra i soci stessi, compensava le spese.

Con atto depositato il 29 maggio 2012 appellava l'Ufficio chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.

Resisteva il contribuente invocando il rigetto del gravame. Vinte le spese.

La causa, previa sospensione interinale del 9.4.19 ex d.l. 119/18, veniva discussa nella pubblica udienza del 28.1.2020 e contestualmente decisa.

MOTIVAZIONE

L'appello è infondato e come tale va respinto.

L'orientamento del giudice di legittimità sulla ristretta base societaria è esplicito nel ritenere che è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. 1947/2019).

In linea con tale indirizzo della giurisprudenza, condiviso e fatto proprio da questo Collegio, che non ha motivo per discostarsene, la contestata distribuzione di utili tra soci è da valutare alla stregua degli elementi a carico portati dal contribuente e attinenti alla non ricorrenza, nella fattispecie, dell'ipotesi di società a ristretta base azionaria, non tanto per l'assenza nel caso che

occupa del legame familiare tra i soci (elemento questo non necessariamente presente ai fine della configurazione della ristretta base societaria come statuito dalla stessa giurisprudenza di legittimità) quanto perché la presunzione utilizzata dall'ufficio è stata vinta da un coacervo di elementi presuntivi univoci e concordanti adottati dall'appellato, tali da realizzare idonea prova contraria atta ad confutare efficacemente l'accertamento, anch'esso sostanzialmente "presuntivo" operato dall'Ufficio sulla base di una massima di comune esperienza, e nello specifico : a) contrasto tra soci comprovato documentalmente, b) estromissione dall'agosto 2005 del contribuente dall'amministrazione della società e da ogni altra attività sociali, c) mancata approvazione dei bilanci da parte del sig. ██████████, d) corrispondenza di contestazioni inviata dal ██████████ all'altro socio sig. ██████████, e) introduzione da parte di quest'ultimo di attività giudiziaria sia in sede penale (vedi atto di querela) che civile (vedi istanza 12.2.2009 di scioglimento della società presentata da ██████████ nei confronti dell'altro socio.

Ciò posto, il Collegio ritiene che gli elementi e le circostanze di fatto appena esposte addotte dal contribuente e debitamente documentate autorizzino ad affermare la sua estraneità alla conduzione e gestione societaria e per l'effetto siano sufficienti a ritenere l'insussistenza delle condizioni per affermare una presunzione di distribuzione di utili a suo favore, venendo meno nella fattispecie il principio, basato su massima di comune esperienza, della presunta distribuzioni di utili extrabilancio al socio di società a ristretta base azionaria.

Pertanto disattesa e assorbita ogni altra questione ritenuta non rilevante ai fini della decisione e comunque inidonea a sostenere una conclusione di tipo diverso rispetto ai termini sopra delineati, va respinto l'appello dell'ufficio in quanto infondato e confermata la sentenza di primo grado.

Atteso che l'appello è stato proposto prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 156/2015, che l'esito del giudizio deriva da valutazioni in fatto riguardo a situazioni soggettive del contribuente, rilevata la complessità della fattispecie, il collegio ritiene che sussistano ragioni idonee e sufficienti per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La C.T.R. delle Marche respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Ancona 28 gennaio 2020.

Il relatore- estensore

G. Pettinari



Il Presidente

Massimo Boretti

